



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

-Provincia di Matera -



Città di Francesco Lomonaco

OGGETTO: DISCIPLINARE-CONTRATTO PER LA CONCESSIONE ED UTILIZZAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE IN ZONA " BOSCO ANDRIACE .-

ARTICOLO 1-OGGETTO DELL'APPALTO: L'appalto ha per oggetto la concessione d'uso, esclusivamente per coltivazione agricola stagionale e/o per coltivazioni intercalari, di circa 60 ettari di terreno facenti parte del bosco demaniale di ANDRIACE, a coltivatori singoli o associati nonché ad imprenditori agricoli da parte del Comune di Montalbano Jonico. **Sono ammesse due colture intercalari durante il periodo di concessione.**

Qualora le colture sul terreno in questione necessitino di pacciamatura il materiale utilizzato dovrà essere esclusivamente in materiale naturale e/o biodegradabile con oneri di raccolta e smaltimento a carico del concessionario.

ARTICOLO 2-COSTO DI CONCESSIONE: Il canone di concessione è pari all'importo posto a base d'asta aumentato della percentuale di incremento offerta dall'appaltatore in sede di gara. Detto canone dovrà essere pagato dal concessionario all'atto della consegna del terreno. In caso di mancato pagamento il terreno non sarà consegnato.

ARTICOLO 3-MODALITA' DI GARA ED AGGIUDICAZIONE- La gara sarà espletata mediante "PROCEDURA APERTA", con aggiudicazione al miglior prezzo in aumento offerto per ettaro sull'importo posto a base d'asta di € 386,00 ad ettaro. Effettuata la proposta di aggiudicazione, previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dal concorrente si perverrà alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione con determina del Responsabile dell'Area e successivamente si comunicherà l'aggiudicazione. Sarà richiesto all'aggiudicatario la produzione della cauzione definitiva ed il versamento delle spese contrattuali. Qualora il concorrente 1° classificato non risulti in possesso dei requisiti dichiarati o non si presenti per la stipula del contratto entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione essa sarà annullata e si procederà all'affidamento, previa verifica di cui sopra, al 2° classificato.

ARTICOLO 4-CONTRATTO E VERBALE DI CONSEGNA: Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva il concessionario dovrà presentarsi per la stipula del relativo contratto. Il terreno oggetto di concessione sarà consegnato formalmente con verbale dell'U.T.C. debitamente sottoscritto dalle parti.

ARTICOLO 5-DURATA: La concessione dovrà avere durata di dodici mesi, per consentire due colture stagionali, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, senza possibilità di proroga o rinnovo. **Al termine della prima coltura il terreno dovrà essere liberato e riconsegnato all'Ente. Prima dell'inizio della seconda coltura il terreno verrà riconsegnato al concessionario con verbale sottoscritto dalle parti.**

ARTICOLO 6-ONERI DEL CONCESSIONARIO- Restano a carico del concessionario tutte le spese ed oneri per la lavorazione del terreno e dei frutti prodotti, il pagamento dei canoni irrigui, la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale della zona oggetto di concessione.

Il concessionario dovrà inoltre curare la riconsegna del terreno nelle condizioni esistenti all'atto dell'immissione in possesso, ovvero libero da persone e cose. Laddove per le operazioni culturali vi sia stato impiego di materiale plastico, metallico od altro, dovrà essere accuratamente rimosso dal concessionario e non degradato in loco. Il terreno dovrà essere frangizollato al termine della stagione culturale. Qualora dette operazioni non vengano effettuate e successivamente attestate dall'ufficio tecnico comunale con apposita dichiarazione, non si procederà a svincolo della cauzione e potrà pervenirsi anche ad incameramento della stessa per le spese sopportate dal Comune per eseguire gli interventi sostitutivi. Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, a norma delle leggi vigenti in materia, sono a carico del concessionario, che ne solo responsabile, anche in deroga alle norme che ne disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con lo stesso. E' escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo. Il concessionario è obbligato ad utilizzare materiali e sostanze rispondenti alla vigente legislazione anche a livello UE in materia di sicurezza del lavoratore e dell'ambiente del lavoro. Il concessionario sarà garante dei danni di qualsiasi genere, a cose o persone alle sue dipendenze o a terzi durante od a causa dell'uso del terreno, intendendosi liberata da ogni responsabilità diretta o indiretta l'Amministrazione comunale, anche per danni che possono essere causati a terzi dal personale della ditta.

ARTICOLO 7-GARANZIE- In sede di gara i concorrenti dovranno prestare deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara. A garanzia del contratto il concessionario verserà una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo complessivo netto d'appalto. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel contratto, si procederà all'applicazione di una penalità di Euro 100,00 per ciascuna violazione accertata. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso la quale la Ditta avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla notifica della contestazione medesima. Per le somme dovute a titolo di penale il Comune procederà al recupero sulla cauzione prestata dal concessionario. In tal caso il concessionario procederà alla reintegrazione della polizza entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte dell'Amministrazione, di utilizzo della cauzione.

ARTICOLO 8-TIPOLOGIA DEL RAPPORTO- A seguito della gara di cui al presente capitolato si costituirà mero rapporto di concessione per uso stagionale dei terreni ai sensi dell'art. 56 della legge n.203/82.

ARTICOLO 9-CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA- Le inadempienze di rilevante importanza per l'interesse del Comune potranno dar luogo a risoluzione del contratto di concessione.

ARTICOLO 10-CONTROVERSIE- Per ogni controversia, derivante dal presente contratto, si determina quale Foro competente quello di Matera. E' esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 11-NORME DI RINVIO- Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente, si fa riferimento e rinvio anche alle clausole previste nel bando di gara ed a tutte le norme vigenti nel settore, per quanto applicabili.

ARTICOLO 12-SPESE CONTRATTUALI- Tutte le spese presenti, future e consequenziali, inerenti al contratto, comprese imposte, tasse e diritti di qualsiasi specie, verranno assunte dalla ditta appaltatrice, senza diritto di rivalsa

ARTICOLO 13-TUTELA DELLA PRIVACY- Il Comune tratterà i dati afferenti le imprese partecipanti alla gara esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia